



Valutazione Ambientale Strategica

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Art. 12, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

L'elaborato contiene il "Documento Preliminare" relativo alla fase di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di modifica dell'Area Cinofila di Bellante – PFVR 2020/2024

Autorità procedente e competente: ATC Salinello – CF 92016750678
Il Vice-Presidente Gabriele Di Serafino

VAS

PREMESSE GENERALI

1. Premessa

2. Introduzione

2.1 Il processo di verifica di assoggettabilità alla VAS

2.2 Aspetti procedurali

3. Quadro di riferimento normativo

3.1 La normativa europea

3.2 La normativa nazionale

3.3 La normativa regionale

4. Pianificazione territoriale

4.1 ATC Salinello

4.2 Inquadramento AC

5. Motivazione proposta di modifica

6. Rapporto con i piani sovraordinati

7. Connessioni Ecologiche

7.1 Valore ecologico

7.2

7.3

8. Conclusioni

1. PREMESSA

A seguito dell'approvazione del Piano Faunistico Venatorio 2020/2024, si ravvisa la necessità di apportare delle modifiche allo stesso per via delle varie osservazioni pervenute e per una migliore gestione del territorio, non solo da un punto di vista venatorio ma anche di tutela e conservazione della biodiversità.

Le aree cinofile sono aree dove viene attuato l'addestramento dei cani, l'allenamento e le gare su fauna selvatica naturale o di allevamento (appartenente alle specie cacciabili). Tali attività possono essere svolte durante il corso dell'anno o in determinati periodi, la gestione delle stesse può essere affidata ad associazioni. Le aree di cui trattasi sono precluse pertanto all'attività venatoria in via permanente o temporanea.

Il Piano Faunistico Venatorio della Regione Abruzzo 2020-2024 (PFVR 2020-2024) ha identificato tre tipologie di aree:

- 1) Aree Cinofile Permanenti (AC - permanentemente chiuse alla caccia);
- 2) Aree Cinofile Temporanee (ACT - temporaneamente chiuse alla caccia);
- 3) Zone di Addestramento Cani (ZAC).

Per quanto riguarda le Aree Cinofile (AC), nel PFVR sono state distinte in due tipologie

- Zone "A", istituite in aree a elevata importanza naturalistica ove le attività sono svolte su selvaggina naturale senza possibilità di abbattimento, all'interno di queste aree le attività dovranno essere sospese nel periodo 1 aprile – 30 luglio.

- Zone "B", dovranno essere istituite in zone non importanti dal punto di vista naturalistico e si potrà utilizzare selvaggina allevata (purché appartenente a specie autoctone), le attività potranno essere condotte per tutto l'anno.

L'accesso alle Aree Cinofile è disciplinato da apposito regolamento, con il fine di limitare l'impatto delle attività cinofile sulla fauna selvatica (ad esempio: numero di giornate massimo, orari, ecc.)

2. INTRODUZIONE

2.1 Il Processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS

Per procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. si intende il procedimento attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

La procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS è regolamentata dall'art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Devono essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS:

- i piani e i programmi ricadenti nel campo di applicazione della procedura di VAS, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;
- le modifiche minori a piani e programmi già approvati e ricadenti nel campo di applicazione della procedura di VAS;
- i piani e i programmi diversi dalle categorie sopra elencate e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

2.2 Aspetti procedurali

Il procedimento di verifica di assoggettabilità può essere schematizzato nelle seguenti fasi:

- a) attivazione del procedimento;
- b) individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione, comunicazione e discussione dei contenuti del documento preliminare;
- c) messa a disposizione del documento preliminare ai soggetti competenti per l'acquisizione del parere da inviare entro 30 giorni all'autorità competente e all'autorità procedente;
- d) convocazione della riunione con i soggetti competenti in materia ambientale;
- e) entro 90 giorni emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- f) informazione circa la decisione di assoggettare o meno il piano o programma/ modifica alla procedura di VAS.

All'ultimo punto dell'art. 12, si precisa che: "La verifica di assoggettabilità si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati."

3. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

3.1 La normativa europea

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla **Direttiva 2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani o programmi sull'ambiente, come "*importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere*

effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione".

La valutazione ambientale si pone, quindi, come uno strumento indispensabile ai fini della pianificazione e della programmazione, essendo ormai acclarato che per assicurare la sostenibilità dello sviluppo del territorio non è più sufficiente verificare preliminarmente gli effetti ambientali delle trasformazioni causate dalla realizzazione di singoli progetti, ma è necessario soprattutto valutare fin dal principio politiche e strategie contenute nei piani e nei programmi, per orientarne i contenuti e gli esiti verso un complessivo bilancio positivo dei possibili effetti ambientali.

La presente direttiva pone l'accento su alcune questioni rilevanti che riguardano:


♦ **L'ambiente e la sua protezione**

Art. 1

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva,

venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Pertanto gli obiettivi di sostenibilità possono essere perseguiti solo tramite un'effettiva interrelazione tra le diverse dimensioni (sociale, culturale, economico, fisico-ambientale) che compongono un dato territorio. Tutto ciò diventa possibile grazie ad una coevoluzione tra sviluppo economico- sociale , tra trasformazioni territoriali ed uso delle risorse ambientali.



♦ **L'applicazione della VAS ad un ampio ventaglio di piani e programmi**

Art. 2, lettera a)

per «piani e programmi» s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche

- che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e
- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

♦ **verifica di assoggettabilità per modifiche a piani e programmi**

Art. 12, comma 1 e comma 6

Comma 1 – Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

Comma 6 – La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS a relative modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

3.2 La normativa nazionale

La Direttiva europea è stata recepita in Italia nella parte seconda dal **Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006** (Testo Unico sull'Ambiente), entrato in vigore il 31 luglio 2007, modificato e integrato dal **Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008** "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Nell'ambito di tali strumenti normativi si rilevano importanti nozioni relativamente alla definizione di VAS intesa come processo complesso e articolato in varie fasi comprendenti la "verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o programma, dal rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio".

In particolare, a proposito della verifica di assoggettabilità viene inoltre precisato che essa è "attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto" - Art. 5, lettera m.

Nell'adeguarsi ai contenuti della citata direttiva comunitaria, il D.Lgs 152/2006, come integrato dal D.Lgs n. 4/2008, definisce nel dettaglio l'oggetto della disciplina, specificando per quali tipologie di piani e programmi si debba applicare la VAS e quali invece ne siano esclusi – Art. 6.

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008 n. 4

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale

Art. 6

Oggetto della disciplina

1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*

2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*

b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.*

3-bis. *L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

4. *La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*

3.3 La normativa regionale

La Regione Abruzzo ha recepito gradualmente i contenuti della Direttiva comunitaria attraverso i seguenti passaggi normativi che disciplinano e orientano il processo di VAS:

- ◆ Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale"

- ◆ Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n. 148 recante "Disposizioni concernenti la valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali
- ◆ Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale"
- ◆ Circolare 31/07/2008 "Competenze in materia di VAS. Chiarimenti interpretativi"
- ◆ Circolare 02/09/2008 "Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN)"
- ◆ Circolare 18/12/2008 "Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale"
- ◆ Circolare 17/12/2010 "Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS"
- ◆ Circolare 18/01/2011 "Competenze in materia di valutazione ambientale strategica. Ulteriori chiarimenti interpretativi"
- ◆ Parere del 13/12/2011 "Strumenti urbanistici e Varianti. Valutazione Ambientale Strategica e Verifica di assoggettabilità – procedimento".

In generale il processo di VAS previsto dalla normativa si basa sulle seguenti fasi:

- ◆ **Screening** o **Verifica di Assoggettabilità**, verifica che un piano o programma ricada nell'ambito giuridico per il quale è prevista la VAS (art. 12, D.Lgs 152/2006 s.m.i.);
- ◆ **Scoping** o **Verifica Preliminare**, definizione e delimitazione dell'ambito delle indagini necessarie per la valutazione (art. 13, D.Lgs 152/2006 s.m.i.);
- ◆ **Valutazione dei probabili effetti significativi**, espressi anche attraverso l'uso di indicatori ambientali;
- ◆ **Monitoraggio** degli effetti ambientali del piano o del programma;
- ◆ **Informazione e consultazione** del pubblico e dei vari attori del processo decisionale, anche sulla base di tutte le valutazioni ambientali effettuate.

4. FUNZIONI PFVR

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale previsto all'art. 10 della LN 157/92, è lo strumento principale attraverso il quale l'organo competente può attuare la pianificazione faunistico.

Pertanto la Regione, mediante la destinazione differenziata del territorio, attua una corretta gestione della fauna selvatica, garantendo il prelievo sostenibile delle specie cacciabili e la conservazione di quelle protette e/o in cattivo stato di conservazione.

Secondo la normativa nazionale (art. 10 c.1 L.157/92), la pianificazione faunistico venatoria è finalizzata *“per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio”*.

Il piano è quindi lo strumento necessario per:

- conseguire una razionale pianificazione territoriale;
- perseguire gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna selvatica;
- tutelare l'equilibrio ambientale e gli habitat presenti, oltre a prevederne la riqualificazione;
- disciplinare l'attività venatoria per ottenere un prelievo sostenibile.

5. AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE

5.1 Atc Salinello


Gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) rappresentano il principale istituto di gestione faunistico-venatoria previsto dalla legge e la loro realizzazione sulla totalità del territorio non sottoposto a regime di protezione o di caccia privata costituisce uno degli elementi fondamentali della riforma.

E' sostanzialmente attraverso tale istituto, infatti, che si attua la volontà del legislatore di programmare l'attività venatoria in accordo con i principi di conservazione della fauna ed in un'ottica di armonizzazione degli interessi di diverse categorie di cittadini.

L'art. 10 al comma 7 della LN157/92 prevede che i piani faunistico-venatori provinciali (oggi Regionali) debbano essere articolati in comprensori omogenei; tali comprensori si configurano dunque come un livello di programmazione sub-provinciale e dovrebbero corrispondere a fasce territoriali ben caratterizzabili sotto il profilo ambientale e faunistico.

Allo stato attuale in Abruzzo sono stati individuati 11 ATC, nella Provincia di Teramo gli ATC di riferimento sono 2: ATC Vomano e ATC Salinello.


**AATTCC
ATC SALINELLO**



L'ATC "Salinello" è localizzato a nord della Provincia di Teramo. I suoi confini a nord ed ad est corrispondono a quelli provinciali, mentre quelli ad ovest coincidono con quelli del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e a quelli a sud con il Fiume Tordino, fiume questo che in gran parte lo separa dall'ATC Vomano.

L'ATC Salinello comprende un paesaggio piuttosto vario ed eterogeneo, con territori che dalla costa arrivano fino ad altitudini di circa 1.000 m s.l.m. e comprende 21 comuni.


**PROVINCIA DI TERAMO
ATC SALINELLO
COMUNI DELL'ATC N. 21**



5.2 Inquadramento territoriale AC di Bellante

Il comune di Bellante è situato a 365 m s.l.m. e a circa 19 km di distanza dal capoluogo di Provincia Teramo. L'area del Comune appartiene alla zona altimetrica denominata collina litoranea ed è situata su un'amena collina a cavallo delle vallate del Tordino e del Salinello. Bellante, gode di un vasto e lussureggiante panorama spaziente dal mare Adriatico alle catene del Gran Sasso e della Laga, dalla valle della Vibrata alle catene montuose delle Marche.

Con l'approvazione del recete PFVR, nel comune di Bellante è stata istituita un'Area Cinofila denominata AC Bellante, volta all'addestramento dei cani da Caccia nei periodi consentiti dalla normativa. L'area cinofila di cui trattasi, include nel proprio perimetro anche una ZAC, Zona di addestramento cani denominata "Sant'Arcangelo" delimitata da apposita recinzione. Entrambe sono così rappresentate nell'attuale PFVR:



AC BELLANTE ANTE MODIFICA

La proposta dell'ATC Salinello è quella di rivedere il confine dell'Area Cinofila di Bellante ed escludere dal perimetro della stessa la ZAC.



AC BELLANTE – PROPOSTA DI MODIFICA

6. MOTIVAZIONE

Il PFVR recentemente approvato prevede l'istituzione di un'area cinofila di tipo "B" denominata Bellante – Sant'Arcangelo, condivisa in fase di consultazione anche con l'ATC. Allo stesso modo, è stata istituita anche la ZAC "zona di addestramento cani con sparo" denominata "SANT'ARCANGELO".

Pertanto, visto che la zac non è di fatto un'area fruibile per l'addestramento in quanto zona chiusa e con possibilità di abbattimento del selvatico a gestione privata si propone di modificare il perimetro dell'attuale Area Cinofila escludendo dalla stessa la zona di addestramento, in quanto la coesistenza gestionale con l'istituto di tutela appare incociliabile.

7. RAPPORTO CON I PIANI SOVRAORDINATI – ANALISI DI COERENZA ESTERNA AMBIENTALE

Rispetto alla modifica proposta e al rapporto di coerenza con i Piani sovraordinati, è stato valutato il grado di compatibilità ed integrazione tra gli obiettivi strategici di carattere ambientale dei piani.

- ◆ Piano di gestione dei SIC e ZPS. La modifica proposta al PFVR risulta coerente con gli obiettivi generali dei piani di gestione dei siti della rete natura 2000, in quanto l'area oggetto di valutazione non ricade all'interno di nessun sito di Natura 2000.
- ◆ Nuovo Piano Paesaggistico Regionale (in fase di approvazione) La variazione proposta risulta coerente con gli obiettivi generali del nuovo NPPR, e non interferisce con le finalità di tutela e recupero del paesaggio.
- ◆ Piano di sviluppo rurale 2014/2022 – PSR. LA modifica proposta, anche in questo caso è coerente agli obiettivi principali fissati dal PSR. Non vi sono interferenze negative legate ai danni causati dalla fauna selvatica.
- ◆ Piano di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale abruzzesi e del bacino interregionale del fiume Sangro-PAI. La modifica proposta non interferisce tra il PFVR e il PAI che condividono obiettivi comuni soprattutto in materia di conservazione del suolo ed ambientali.
- ◆ Piano regionale delle attività estrattive – PRAE. All'interno della modifica proposta non vi sono siti riconducibili al recupero ambientale delle cave dismesse e non recuperate. Pertanto il PFVR risulta coerente con l'obiettivo del PRAE.
- ◆ Piano Regionale Integrato dei Trasporti – PRINT. La presenza di Fauna selvatica può rappresentare un pericolo per la mobilità a causa della probabilità che si verifichino degli incidenti stradali. Ma anche in questo caso la variazione (che si ricorda è solo perimetrale) non interferisce in tal senso, rimanendo coerente con l'obiettivo di prevenire incidenti con la fauna selvatica.


- ◆ Piano di Assetto Naturalistico- PAN. I Piani prevedono misure gestionali che riguardano le singole specie e la gestione ambientale in favore della fauna selvatica. La modifica proposta non interferisce con alcuna Riserva Provinciale, Regionale o Nazionale.

Valutando anche l'impatto che si potrebbe verificare da un punto di vista ambientale, rilevabile sulla fauna, sulla flora ma anche tenendo conto di una possibile produzione dei rifiuti, dell'inquinamento atmosferico, acustico, idrico e di un'alterazione del sistema idrogeologico, la conclusione appare ovvia. Nessun impatto di carattere negativo è previsto dalla modifica proposta e nessun impatto negativo può verificarsi che non sia già stato precedentemente valutato.

8. VALORE ECOLOGICO

Il Valore Ecologico viene inteso come valore di pregio naturale e per la sua stima si calcola un set di indicatori riconducibili a tre diversi gruppi: uno che fa riferimento a cosiddetti valori istituzionali, ossia aree e habitat già segnalati in direttive comunitarie; uno che tiene conto delle componenti di biodiversità degli habitat ed un terzo gruppo che considera indicatori tipici dell'ecologia del paesaggio come la superficie, la rarità e la forma dei biotopi, indicativi dello stato di conservazione degli stessi.

Come si evince dalla tabella sottostante l'Area Cinofila di Castellalto ricade nella classe di Valore Ecologico da basso a molto basso pertanto ne consegue lo scarso pregio naturalistico dell'area in oggetto.




Classe del valore ecologico della Regione Abruzzo

8.1 Sensibilità ecologica

Con la Sensibilità ecologica evidenziamo quanto un biotopo è soggetto al rischio di degrado, ovvero quanto è vulnerabile o quanto abbia una predisposizione intrinseca a subire un danno indipendentemente dalle pressioni di natura antropica a cui è sottoposto.

Il rischio di degrado potrebbe essere riconducibile per esempio alla presenza di specie animali o vegetali annoverati negli elenchi delle specie a rischio di estinzione oppure essere collegato direttamente alle caratteristiche strutturali del territorio.


Anche in questo caso specifico, dalla tabella sottostante emerge che l'AC oggetto del rapporto non ricade in una zona ad alta sensibilità ecologica.



Classi della Sensibilità ecologica della regione Abruzzo.

8.2 Connessioni ecologiche

Come indicato nella cartografia, l'area interessata dalla proposta di modifica non ricade all'interno dei Siti di importanza Comunitaria, Parchi e Riserve Nazionali e Regionali o Oasi. Pertanto appare evidente che nessuna interferenza degna di attenzione si potrà constatare tra AC e i siti di interesse comunitario. Tale valutazione, serenamente ci fa escludere che la modifica in oggetto debba essere sottoposta anche a VINCA.



Rete natura 2000 nella Regione Abruzzo

Valutando, attentamente anche tutte le altre possibili interazioni, emerge che nessun impatto è previsto né sulla stabilità né sulla natura dei suoli, poiché la modifica oggetto di questa proposta si limita solo a ridefinire il confine dell'AC. Pertanto nessun inquinamento, nessuna alterazione e prelievo di risorsa naturale, così come la produzione di rifiuti potrà verificarsi in seguito.

Nessun effetto negativo si potrà verificare che non sia stato considerato dagli strumenti normativamente sovraordinati.

8 CONCLUSIONI

<u>POSSIBILI IMPATTI DERIVANTI DALLA PROPOSTA DI MODIFICA</u>		
	IMPATTO SI/NO	ANNOTAZIONI
FLORA	NO	La modifica garantisce la tutela della flora e la biodiversità.
FAUNA	NO	La modifica garantisce la tutela della flora e la biodiversità.
CONNESSIONI ECOLOGICHE	NO	Nessuna incidenza.
COMPONENTI ABIOTICHE	NO	Nessuna incidenza.
USO DELLE RISORSE NATURALI	NO	Nessuna incidenza.
PRODUZIONE RIFIUTI	NO	Nessuna attività sarà svolta che potrà produrre rifiuti pericolosi.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO	NO	L'area non presenta rischi di specifica esposizione a fattori di inquinamento.
INQUINAMENTO ACUSTICO	NO	L'area non presenta rischi di specifica esposizione a fattori di inquinamento.
INQUINAMENTO LUMINOSO	NO	L'area non presenta rischi di specifica esposizione a fattori di inquinamento.
ALTERAZIONE DEL SISTEMA IDROGEOLOGICO	NO	Nessuna incidenza.

Valutando tutti i possibili impatti, come da tabella sopra riportata, si evince che la proposta di modifica, poiché incide solo sulla perimetrazione dell'AC in questione e in misura contenuta, non produce alcun effetto negativo che non sia stato già precedentemente preso in considerazione, pertanto nessuna annotazione degna di nota è da evidenziarsi.

F.to Il Vice-Presidente Gabriele Di Serafino

